

Allegato A

Programma Regionale FESR Piemonte 2021-2027
Decisione di Esecuzione della Commissione del 07.10.2022 C(2022) 7270
Priorità II - Transizione ecologica e resilienza

BANDO PROMOZIONE DEL TELERISCALDAMENTO EFFICIENTE

Azione II.2i.4 - Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente



Sommario

1. FINALITÀ, RISORSE, BASI GIURIDICHE.....	1
1.1 INTRODUZIONE GENERALE.....	1
1.2 OBIETTIVI E FINALITÀ.....	2
1.3 AGEVOLAZIONE PREVISTA.....	2
1.4 DOTAZIONE FINANZIARIA.....	2
1.5 SOGGETTO GESTORE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO.....	2
2. CONTENUTI.....	3
2.1 DESTINATARI FINALI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	3
2.2 AMBITI DI INTERVENTO E TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI.....	4
2.3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DEGLI INTERVENTI.....	5
2.3.1 <i>Immunizzazione degli effetti del clima.....</i>	<i>6</i>
2.3.2 <i>Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS).....</i>	<i>6</i>
2.3.3 <i>Coerenza del progetto con la Strategia EUSALP con particolare riferimento agli obiettivi perseguiti dal gruppo di azione 9 "Energia".....</i>	<i>6</i>
2.3.4 <i>Rispetto del principio del DNSH.....</i>	<i>7</i>
2.3.5 <i>Condizioni specifiche di ammissibilità.....</i>	<i>8</i>
2.4 DURATA DEL PROGETTO.....	9
2.5 EFFETTO DI INCENTIVAZIONE.....	9
2.6 SPESE AMMISSIBILI.....	9
2.7 TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE - REGIME E INTENSITÀ DI AIUTO.....	10
2.8 REGOLE DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI PUBBLICHE.....	11
3. PROCEDURE.....	12
3.1 COME PRESENTARE LA DOMANDA.....	12
3.2 VALUTAZIONE DELLA DOMANDA.....	14
3.3 COME VIENE CONCESSA ED EROGATA L'AGEVOLAZIONE.....	16
3.4 COME RENDICONTARE LE SPESE.....	17
3.5 PROROGHE E VARIAZIONI.....	17
3.5.1 <i>Proroghe per la realizzazione dell'intervento.....</i>	<i>17</i>
3.5.2 <i>Variazioni dell'intervento.....</i>	<i>18</i>
3.5.3 <i>Variazioni destinatario finale e subentri.....</i>	<i>18</i>
3.6 TERMINI DEL PROCEDIMENTO.....	18
4. ISPEZIONI, CONTROLLI, MONITORAGGIO E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	19
4.1 ISPEZIONI E CONTROLLI.....	19
4.2 MONITORAGGIO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI E INDICATORI PREVISTI.....	19
4.3 INDICATORI OGGETTO DEL MONITORAGGIO E RISULTATI ATTESI.....	19
4.4 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	21
5. OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE.....	21
5.1 OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI.....	21
5.2 REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE.....	22
5.3 SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	23
5.4 RINUNCIA ALL'AGEVOLAZIONE.....	24
6. VISIBILITÀ, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE.....	24
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	24
8. INFORMAZIONI E CONTATTI.....	24

Allegato 1 – Trattamento dei dati personali

Allegato 2 – Definizioni

Allegato 3 – Principali riferimenti normativi e amministrativi

Allegato 4 - Griglia dei criteri di valutazione

Allegato 5 - Schema di Relazione tecnico-economica (indice guida)

Allegato 6 - Fac-simile Modulo di domanda

Allegato 7 - Dichiarazione Climate Proofing

Allegato 8 - DSAN Polizze Catastrofali

1. FINALITÀ, RISORSE, BASI GIURIDICHE

1.1 Introduzione generale

Il presente Bando, come previsto dalla scheda di misura approvata con D.G.R. n. 61-8677 del 27 maggio 2024, intende promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra attraverso investimenti per la diffusione del **teleriscaldamento efficiente**.¹

Il teleriscaldamento efficiente rappresenta per il territorio regionale una priorità strategica volta all'efficientamento dei sistemi impiantistici per la climatizzazione in un contesto di riduzione dell'inquinamento atmosferico e climalterante.

Il Piemonte infatti attribuisce all'efficienza energetica, in sinergia con la promozione delle energie rinnovabili e le buone performance già ottenute in passato, una priorità strategica in quanto nell'ambito dell'impegno globale verso una transizione energetica sostenibile intende contribuire al conseguimento degli sfidanti obiettivi europei in un contesto economico e sociale caratterizzato da incertezze e opportunità che si inseriscono nel quadro più generale del Green Deal Europeo o della Renovation Wave Strategy.

Tali obiettivi sono declinati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030, dal Piano Energetico Ambientale Regionale, dal Piano Regionale per la Qualità dell'Aria e dalla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile.

Gli interventi saranno cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito dell'**Obiettivo di Policy 2 "Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio" - Priorità II - "Transizione ecologica e resilienza"** per la *Azione II.2i.4 Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente*.

Il Bando è redatto in conformità con le prescrizioni regolamentari, con particolare riferimento ai criteri previsti dall'art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060 contenente le disposizioni comuni (nel seguito RDC):

- A. coerenza con le pertinenti condizioni abilitanti: il Bando tiene conto della strategia contenuta nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione a lungo termine dei gas ad effetto serra, e contiene una descrizione dettagliata delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell'energia a basse emissioni fornendo così il proprio contributo al raggiungimento delle quote di energia rinnovabile previste al 2030;
- B. assenza di procedure di infrazione comunitaria: il Bando garantisce che le operazioni non peggiorano il quadro delle procedure di infrazione in corso:
 - ❖ Procedura d'infrazione n. 2014/2059 Non corretta applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. Stato della procedura: sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 ottobre 2021 nella causa C 668/19
 - ❖ Procedura di infrazione 2014-2147, relativa ai superamenti giornalieri e della media annua per l'inquinante PM10 (in Piemonte riguarda le zone "Agglomerato di Torino", "Pianura", "Collina"). La causa C-644/18 della CE contro lo Stato relativa alla procedura 2014-2147 e riferita alla violazione degli obblighi previsti dagli artt. 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE si è conclusa con la sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia europea del 20/11/2020;
 - ❖ Procedura di infrazione 2015-2043, relativa al superamento della media annua per l'inquinante NO2 (in Piemonte riguarda la zona "Agglomerato di Torino"). La causa C-573/19 della CE contro lo Stato relativa alla procedura 2015-2043 e riferita alla violazione degli obblighi previsti dagli artt. 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE si è conclusa con la sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia europea del 12/05/2022;
 - ❖ Procedura di infrazione 2018/2249, riferita alla Direttiva Nitrati 91/676/CEE, sul bacino del Torrente Tiglione. La Regione Piemonte ha ricevuto un avviso di mora;
 - ❖ Procedura di infrazione 2020_2299 Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE

¹Direttiva UE 2012/27/CE recepita con D.lgs 102/2014 definisce il TLR efficiente come un sistema che utilizza in alternativa almeno: 50% energia da FER – 50% calore di scarto – 75% calore cogenerato – 50% combinazione delle precedenti; La Direttiva è stata successivamente rettificata dalla Dir. UE 2023/1791

del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM_{2,5}. Stato della procedura: avviso di mora;

- ❖ Procedura d'infrazione 2015/2163, relativa alla mancata designazione di Zone Speciali di Conservazione previste dalla Direttiva 92/43/CEE "habitat". Nel 2019 è stata integrata con la messa in mora complementare relativa alla mancata individuazione degli obiettivi e delle misure di conservazione.
- ❖ Procedura di infrazione 2024/2097 per il non corretto recepimento della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE, quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/851). L'Italia non ha recepito correttamente diverse disposizioni, tra cui quelle concernenti la responsabilità estesa del produttore, la garanzia di un riciclaggio di alta qualità, la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi e l'attuazione di un sistema elettronico di tracciabilità.
- ❖ Procedura di infrazione 2024/2142, per il mancato conseguimento degli obiettivi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti.

C. garanzia che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva.

1.2 Obiettivi e finalità

Il Bando intende dare attuazione a quanto previsto nell'ambito dell'**Azione II.2i.4 Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente** del PR FESR Piemonte 2021-2027.

Nell'ambito di un impegno globale verso una transizione energetica sostenibile, la misura sostiene la diffusione dei sistemi di teleriscaldamento efficienti, quali definiti all'art. 2, punto 41 di cui alla Direttiva 2012/27/UE e alla Direttiva 2023/1791/UE, attraverso la costruzione o ammodernamento di impianti di teleriscaldamento alimentati o integrati da fonti rinnovabili e/o da calore di scarto.

1.3 Agevolazione prevista

L'agevolazione, che può coprire fino al 100% dei costi ammissibili dell'investimento, è costituita da un finanziamento agevolato (quota pubblica a tasso zero e quota bancaria) e da una quota di sovvenzione a fondo perduto. Per la definizione delle percentuali in funzione della dimensione d'impresa si rimanda ai successivi paragrafi.

1.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 12.750.000.

L'agevolazione è concessa sulla base dell'art. 46 del vigente Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23/06/2023 (da ora in poi Regolamento (UE) n. 651/2014) della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato. I riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell'Allegato 3 al Bando.

1.5 Soggetto Gestore dello Strumento Finanziario

Le attività e le funzioni relative alla gestione della misura e del procedimento di concessione, controllo, erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni sono affidate dalla Regione a Finpiemonte S.p.A. (di seguito anche "Finpiemonte"), in qualità di Organismo di attuazione dello Strumento Finanziario in conformità con la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128 e con lo schema tipo di Accordo di Finanziamento tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., per l'attuazione di Strumenti finanziari, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 41/A19000/2023 del 07/02/2023.

2. CONTENUTI

2.1 Destinatari finali² e requisiti di partecipazione

Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Bando:

- le Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI);
- le Grandi Imprese³ (GI).

Le imprese, in forma singola, non identificabili come imprese in difficoltà⁴, al momento della presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al Registro delle imprese e possesso di bilanci: l'impresa deve essere iscritta al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio da almeno 2 anni e possedere almeno 2 bilanci chiusi ed approvati. Nel caso in cui l'impresa richiedente derivi da un'operazione societaria (es. fusione, scissione, ecc.) la verifica potrà considerare la situazione ante variazione, nella misura in cui le informazioni fornite siano riconducibili alle attività oggetto di operazione societaria (esistenza di una contabilità separata dedicata o della possibilità di ricostruzione delle stessa su base dichiarativa). Tale regola verrà applicata solo nel caso in cui vi sia una effettiva continuità aziendale rispetto alla situazione ante variazione;
- b) caratteristiche della sede di realizzazione del progetto: per "sede di realizzazione del progetto" si intende sia la centrale di generazione che la rete di distribuzione. Fermo restando che l'agevolazione riguarda soltanto la porzione dell'intervento realizzata sul territorio regionale piemontese e che porta beneficio energetico-ambientale sul medesimo territorio, l'unità locale dove è situata la centrale di generazione (che può essere situata in Piemonte o fuori Piemonte) deve risultare attiva e produttiva in visura camerale scaricata dal Registro delle Imprese della CCIAA. Possono richiedere l'agevolazione anche le imprese che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora l'unità locale (dove è situata la centrale di generazione) attiva e produttiva in visura camerale e che si impegnino a rispettare entrambe le seguenti disposizioni:
 - censirla in visura camerale preliminarmente alla data di erogazione del finanziamento e;
 - renderla attiva e produttiva in visura camerale preliminarmente alla data di conclusione del progetto.

In tal caso, sarà onere dell'impresa dare corretta evidenza della sussistenza di questa condizione sul modulo di domanda, nell'apposita sezione relativa ai dati della sede dell'intervento.

- c) assenza di procedure concorsuali e di procedimenti volti alla loro dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria: l'impresa non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato od altra procedura concorsuale disciplinata dal R.D. 267/1942 o da leggi speciali (es. D. Lgs. 270/1999 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), né essere interessata da procedimenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012). Inoltre, non dev'essere in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di una delle situazioni descritte. L'impresa non deve, inoltre, trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
- d) affidabilità economica e finanziaria: l'impresa deve avere prospettive di sviluppo e continuità aziendale e deve essere in regola rispetto agli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- e) obblighi di restituzione di somme relativi a precedenti agevolazioni ottenute da Finpiemonte e/o Regione Piemonte: non trovarsi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte o alla Regione Piemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse; tale obbligo riguarda le restituzioni derivanti da provvedimenti di revoca e/o dal mancato rispetto dei piani di ammortamento;
- f) trasparenza della proprietà societaria: le imprese non devono essere società fiduciarie né imprese tra i cui soci risultino società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti i fiducianti della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo.

² Per "Destinatario finale" si intende l'impresa che può ricevere l'agevolazione.

³ Per la definizione di MPMI e GI si veda l'Allegato 2 "Definizioni".

⁴ Per la definizione di "Impresa in difficoltà" si veda l'Allegato 2 "Definizioni".

Inoltre, nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, il destinatario finale dovrà fornire opportuna documentazione (documenti equipollenti alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati) relativa alle suddette società al fine di consentire le adeguate verifiche. Nel caso in cui i suddetti documenti non venissero forniti, la domanda non potrà essere ammessa;

- g) obblighi assicurativi: siano in regola con gli obblighi in materia di assicurazione obbligatoria contro calamità naturali ed eventi catastrofici di cui al comma 101 e seguenti Legge di bilancio 2024 L. 30 dicembre 2023, n. 213 secondo le tempistiche di entrata in vigore degli stessi.

Sono esclusi dal presente Bando gli investimenti negli ambiti di cui all'art. 7 del Reg. (UE) 2021/1058 e quelli esclusi dal campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Tutti i requisiti di cui sopra saranno verificati da Finpiemonte in base alle informazioni desumibili dalle seguenti fonti:

- visura effettuata sul Registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale");
- INPS;
- Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- Modulo di domanda e i suoi allegati;
- Database gestionali.

Tuttavia, potranno essere richiesti documenti giustificativi e probanti tali situazioni.

Il presente avviso esclude il pagamento dell'aiuto a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

2.2 Ambiti di intervento e tipologie di investimenti ammissibili

L'impresa può presentare al massimo due domande di agevolazione eventualmente comprendenti più interventi.

Gli interventi finanziabili devono essere descritti dalla Relazione Tecnico-Economica che dimostri il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico-emissivo e dei requisiti previsti dal Bando.

Il bando prevede l'agevolazione di interventi finalizzati alla diffusione di sistemi di teleriscaldamento efficienti attraverso la costruzione o ammodernamento di impianti di teleriscaldamento alimentati o integrati da fonti rinnovabili e/o da calore di scarto che devono dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico-emissivo e dei requisiti previsti dal paragrafo 2.3.3.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di interventi:

- a nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento efficienti;
- b ampliamento di sistemi di teleriscaldamento, purché in esito agli interventi attuati mantengano o, comunque, conseguano la qualifica di sistemi di teleriscaldamento efficienti;
- c ammodernamento di centrali di produzione di energia termica al fine di rendere efficiente la relativa rete di teleriscaldamento esistente⁵.

Per quanto riguarda gli interventi che prevedono l'inserimento di nuove sezioni o sostituzione di dispositivi alimentati a biomassa, queste devono essere di origine legnosa agroforestale derivanti da filiera corta⁶. Nell'ambito del presente bando per biomasse legnose agroforestali si intende esclusivamente il legno cippato ottenuto dalla sminuzzatura di tronchi o di residui di segheria o falegnameria da lavorazione esclusivamente meccanica, e quindi non trattati e tale combustibile deve essere certificato ai sensi della normativa vigente in materia.

Nel caso di installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica alimentati a biomassa, questi ultimi possono essere finanziati qualora realizzati ed ubicati in zone non soggette a

⁵ Nel caso in cui venga selezionata solo questa tipologia di intervento, la centrale di generazione deve essere situata in Piemonte.

⁶ Per la definizione di "Filiera corta" si veda l'Allegato 2 "Definizioni".

procedure di infrazione di cui al par. 1.1. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati comunque in conformità alle disposizioni contenute nel Piano Regionale di qualità dell'aria (nel seguito PRQA) pubblicato ai sensi della L.R. n. 43 del 03/04/2000 ed approvato con D.C.R. n. 18-28783 del 10/12/2024.

Il PRQA specifica che le disposizioni del Piano Stralcio vigenti nella "Zona di piano"⁷, si applicano ai comuni che ricadono nelle Zone IT0118, IT0119 e IT0120, mentre quelle vigenti nella "Zona di mantenimento", si applicano ai comuni che ricadono nella Zona IT0121 (art.18 NdA PRQA). In base al PRQA nel caso di un TLR a biomassa esclusivamente termico l'incentivazione (con bandi che utilizzano fondi strutturali finalizzati all'efficientamento energetico) di interventi di installazione di impianti termici a biomassa è ammessa esclusivamente nei Comuni che ricadono nella Zona IT0121. Sono però esclusi da tale limitazione gli interventi per i quali possa essere dimostrato un miglioramento nel bilancio emissivo tra la situazione ante e post intervento (anche includendo interventi a livello locale su edifici non connessi alla rete) (art.19 c.2 NdA PRQA). Infine, il PRQA fa salve le disposizioni dello "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" nelle more del relativo aggiornamento (art.20 c.1 NdA PRQA), quindi ai limiti imposti per il caso di concessione dell'agevolazione con fondi pubblici.

Dimensione del progetto: Per tutte le tipologie di impresa l'agevolazione è concedibile quando i costi ammissibili del progetto sono pari almeno a € 100.000; l'importo massimo ammissibile è pari a € 5.000.000, IVA esclusa, fermo restando il rispetto delle soglie individuate dalla normativa sugli aiuti di Stato applicata.

2.3 Condizioni di ammissibilità sostanziale degli interventi

Gli interventi previsti nella domanda di agevolazione dovranno nel complesso garantire, a pena di esclusione, il rispetto di tutti i seguenti requisiti:

- a) Coerenza dell'operazione con la strategia, i contenuti ed obiettivi del Programma Regionale;
- b) Coerenza delle operazioni con l'ambito di applicazione del FESR e le tipologie di intervento in esso previste in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- c) Conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni e ai parametri previsti dal bando (requisiti di progetto):
 - i. localizzazione dell'investimento / intervento coerenti con prescrizioni del bando; (cfr. precedente art. 2.1)
 - ii. tempistica di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal bando e con le scadenze del PR; (cfr. successivo art. 2.4)
 - iii. compatibilità del progetto / investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da normativa nazionale o unionale: i requisiti specifici di ammissibilità sono riportati al successivo art. 2.3.5;
- d) Esistenza della valutazione dell'impatto ambientale o procedura di screening nel caso in cui le operazioni rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- e) Rispetto degli orientamenti tecnici (Comunicazione della Commissione C 373 del 16.09.2021) tali da garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture (ove pertinente) [cfr. successivo art. 2.3.1];
- f) Rispetto del principio DNSH [cfr. Successivo art. 2.3.4]
- g) Coerenza con le valutazioni VAS/VinCA;
- h) Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS): cfr. successivo 2.3.2;
- i) Coerenza del progetto con la Strategia EUSALP con particolare riferimento agli obiettivi perseguiti dal gruppo di azione 9 "Energia": cfr. successivo par. 2.3.3.

2.3.1. Immunizzazione degli effetti del clima

L'art. 2, punto 42, del Reg. (UE) n. 2021/1060 definisce l'immunizzazione dagli effetti del clima come "un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050" (Comunicazione della Commissione Europea Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01)).

Ai sensi dell'art. 73 lettera j) del Reg. (UE) 2021/1060 il Bando garantisce che i proponenti rispettino il criterio dell'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture, la cui durata attesa è di almeno cinque anni (Comunicazione della Commissione Europea Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01)).

A tal fine il Bando agisce in coerenza con le condizioni abilitanti come indicato al paragrafo 1.1 e persegue il principio dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni climalteranti in coerenza con l'obiettivo di neutralità climatica per il 2050.

Inoltre i proponenti le operazioni devono dare garanzia dell'immunizzazione degli effetti del clima, così come indicato dalla *Nota metodologica Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027* DPCoe-MASE-JASPERS del 6 ottobre 2023, secondo le indicazioni contenute nel Capitolo 2.3 della *Relazione tecnico economica* (Allegato 5), richiamati i contenuti della Relazione di sostenibilità dell'opera in merito agli aspetti che riguardano l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Indicatori oggetto del monitoraggio e risultati attesi: Gli interventi di cui al presente Bando concorrono al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui al Rapporto Ambientale della VAS del PR FESR. Gli indicatori ambientali di riferimento per gli aspetti legati all'immunizzazione degli effetti del clima sono riportati nelle tabelle seguenti:

<i>Indicatore ambientale</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Risparmio di emissioni</i>
	Gas a effetto serra	kg CO2 eq / anno	≥ 0

Definizione e concetti: Gli indicatori computano tutti i risparmi derivanti dall'efficientamento di un sistema di teleriscaldamento esistente mediante l'introduzione di sezioni a fonti rinnovabili e/o calore di scarto oppure dalla realizzazione ex novo di un sistema di teleriscaldamento efficiente.

Rilevamento del momento di conseguimento: a completamento dell'output del progetto sostenuto.

Documenti a supporto dell'indicatore: Elaborati tecnici da produrre in sede di rendicontazione finale dell'intervento.

2.3.2 Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)

La corretta rispondenza ai criteri previsti dal Bando comporta automaticamente che il criterio venga soddisfatto; in particolare, gli interventi finanziati dal presente bando favoriscono la MACRO AREA STRATEGIA MAS2 - Favorire la transizione energetica e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico per le priorità 2.A - Promuovere le misure di efficienza energetica.

2.3.3 Coerenza del progetto con la Strategia EUSALP con particolare riferimento agli obiettivi perseguiti dal gruppo di azione 9 "Energia"

La corretta rispondenza ai criteri previsti dal Bando comporta automaticamente che il criterio venga soddisfatto; gli interventi finanziati dal presente bando contribuiscono in particolare agli obiettivi del gruppo di azione 9 "Energia".

2.3.4. Rispetto del principio del DNSH

Con il presente Bando la Regione Piemonte intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 9, comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060, al principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (DNSH) nonché agli obiettivi ambientali individuati dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 852/2020.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

- i. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- ii. all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- iii. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- iv. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- v. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- vi. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Tenuto conto degli interventi che sostiene il presente Bando (investimenti per la diffusione dei sistemi di teleriscaldamento efficienti, di cui alla Direttiva 2012/27/UE e alla Direttiva 2023/1791/UE, attraverso la costruzione o ammodernamento di impianti di teleriscaldamento alimentati o integrati da fonti rinnovabili e/o da calore di scarto affinché vengano conseguiti obiettivi di risparmio energetico, un uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas serra) si ritiene che siano potenzialmente interferiti dalle operazioni finanziabili i seguenti obiettivi ambientali:

- economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Ai fini del rispetto del principio del DNSH è requisito di ammissibilità:

- il rispetto della normativa in materia ambientale europea e nazionale;
- l'applicazione obbligatoria dei pertinenti CAM;
- ricorso alle tecnologie BAT in grado di minimizzare le emissioni di particolato degli impianti di combustione alimentati a biomassa (*relazione tecnico-economica di sintesi (RTES)*);
- il bilancio emissivo positivo rispetto alla situazione ante intervento (da indicare nella *Relazione tecnico-economica di sintesi (RTES)*);
- la certificazione ISO 14001 dell'impresa beneficiaria.

Indicatori oggetto del monitoraggio e risultati attesi: Gli interventi di cui al presente Bando concorrono al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui al Rapporto Ambientale della VAS⁸ del PR FESR. Gli indicatori ambientali di riferimento per gli aspetti legati al rispetto del Principio del DNSH sono riportati nelle tabelle seguenti:

⁸https://www.servizi.piemonte.it/rsr/servizi-sp/dwd/ValutazioniAdempimentiAmbientali/vas/valutazione-verifica/ALLEGATO_B_Rapp_Amb_e_SNT.pdf

Indicatore ambientale	Descrizione	Unità di misura	Risparmio di emissioni inquinanti
	Ossidi di azoto - NOx	kg NOx / anno	≥ 0
	Polveri sottili - PM10	kg PM10 / anno	≥ 0

Definizione e concetti: Gli indicatori computano tutti i risparmi derivanti dall'efficientamento di una rete di teleriscaldamento esistente mediante l'introduzione di sezioni a fonti rinnovabili e/o calore di scarto oppure dalla realizzazione ex novo di un sistema di teleriscaldamento efficiente.

Rilevamento del momento di conseguimento: a completamento dell'output del progetto sostenuto.

Documenti a supporto dell'indicatore: Elaborati tecnici da produrre in sede di rendicontazione finale dell'intervento.

2.3.5. Condizioni specifiche di ammissibilità

Nell'ambito del presente Bando gli interventi dovranno garantire un risparmio annuo minimo di emissioni, parametrato alla situazione preesistente, come specificato nella seguente tabella:

Tipologia di intervento	Risparmio di emissioni [kgCO2/anno]	Risparmio di emissioni [kgNOx/anno] tra la situazione ANTE e POST⁹	Risparmio di emissioni [kgPM10/anno] tra la situazione ANTE e POST
a) nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento efficienti;	≥ 0 $\geq 100.000(*)$	≥ 0 $\geq 250(*)$	≥ 0 $\geq 2,5 (*)$
b) ampliamento di sistemi di teleriscaldamento, purché in esito agli interventi attuati mantengano o, comunque, conseguano la qualifica di sistemi di teleriscaldamento efficienti;			
c) ammodernamento di centrali di produzione di energia termica al fine di rendere efficiente la relativa rete di teleriscaldamento esistente			

(*) valori minimi di risparmio per interventi presentati da Grandi Imprese

Gli indici sopra riportati sono da considerarsi su base annuale.

Tutti gli interventi proposti devono soddisfare i seguenti requisiti generali:

- comportare la trasformazione/realizzazione in Teleriscaldamento efficiente come definito dal D.Lgs. n. 102/2014;
- al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il soggetto richiedente (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di ambiente, da provvedimenti di autorizzazione, ecc.) e non devono riguardare interventi necessari a conformarsi a norme dell'Unione già adottate, ai sensi della normativa vigente all'atto della presentazione della

⁹ La metodologia di calcolo da utilizzare per il calcolo dei risparmi di emissioni atmosferiche NOx e PM10 è indicata nell'apposito capitolo dello Schema di Relazione Tecnico Economica (cfr. Allegato 5).

domanda;

- non devono riguardare attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti non devono essere direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.

2.4 Durata del progetto

Il termine per la conclusione dell'investimento è di 24 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione.

2.5 Effetto di incentivazione

Ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" del Reg. n. (UE) 651/2014, i soggetti che intendono accedere alle agevolazioni devono obbligatoriamente presentare la relativa domanda prima dell'avvio¹⁰ dell'intervento/lavori.

2.6 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le voci di spesa elencate di seguito:

a Spese per l'acquisto di macchinari e attrezzature o per fornitura di componenti: rientrano in questa voce la fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o alla realizzazione degli sistemi ad alta efficienza, comprese le apparecchiature per la riduzione/eliminazione degli impatti ambientali nel rispetto del principio DNSH; a titolo esemplificativo e non esaustivo: gruppi di cogenerazione, impianti meccanici e elettrici, impianti di produzione energia da fonti rinnovabili, accumuli termici, rete di distribuzione, apparecchiature per il controllo di gestione ed il monitoraggio dell'efficienza dell'impianto e delle emissioni in atmosfera, dispositivi di abbattimento inquinanti;

b Spese per installazione e posa in opera degli impianti: rientrano in questa voce le spese per l'installazione e posa in opera degli impianti relativi agli interventi nella centrale di generazione e sulla rete di distribuzione nuova o esistente; ad esempio, posa nuove tratte di rete e realizzazione di nuovi allacci, revamping di rete e sottostazioni esistenti, dispositivi di telegestione, compresi lavori di scavo relativi alla posa delle condotte;

c Spese per opere edili [nel limite del 40% del totale della spesa ammessa sommando le suddette voci a) e b)]. Rientrano in questa voce:

- le opere edili ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di finanziamento;
- le opere edili relative a interventi edilizi
- gli interventi di messa in sicurezza (sismica o ambientale, ad esempio l'eliminazione di sorgenti potenzialmente inquinanti, come materiali contenenti amianto, serbatoi di combustibili dismessi, ecc.) degli impianti/edifici oggetto di agevolazione;
- le eventuali opere necessarie alla "resa a prova di clima" delle opere finanziate;

d Spese tecniche: rientrano in questa voce, sia per impianti sia per involucri edilizi, per progettazione direzione lavori, collaudo (es. Piano di esercizio, Certificazione degli impianti, ecc..), le spese di acquisizione di licenze e servizi informatici. Vengono riconosciute, per il periodo di ammissibilità delle spese previsto dall'Azione/bando anche le spese di canoni e abbonamenti di tali servizi. Le spese tecniche sono ammesse fino ad un massimo da calcolare secondo la formula: $STA = Inv * [(30 - 4 * LOG(Inv)) / 100]$, dove STA è la Spesa Tecnica Ammissibile e Inv è il costo totale dell'intervento (voci di spesa a + b + c). Per importi maggiori di 3.000.000 € si applica l'aliquota dei 3 milioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, NON sono ammissibili spese per:

- a l'IVA, fatti salvi i casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario finale e non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento
- b acquisto di beni usati, oppure beni in leasing;
- c acquisto di beni non direttamente identificabili come legati all'intervento di diffusione del Teleriscaldamento Efficiente;
- d fatture (per il solo acquisto di beni) di ammontare inferiore a € 500,00 IVA esclusa;

¹⁰ Per la definizione di "Avvio dei lavori" si veda l'Allegato 2 "Definizioni".

- e opere murarie generiche o non ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari finanziati nel progetto;
- f commesse interne o affidate a imprese in cui vi siano legami societari o mediante amministratori con il destinatario finale;
- g lavori in economia;
- h acquisto di beni mobili in generale, in particolare i veicoli per il trasporto di cose o persone, nonché l'eventuale infrastruttura di ricarica elettrica;
- i acquisto di terreni;
- j investimenti su nuovi sistemi di generazione/cogenerazione del calore alimentati a fonti fossili, compreso il metano.

Le spese relative alla realizzazione del progetto dovranno rispettare i seguenti principi generali, ovvero dovranno essere:

- pertinenti e riconducibili al progetto approvato, così come eventualmente modificato a seguito di richiesta di variazioni ai sensi del paragrafo 3.5 del Bando;
- effettivamente sostenute dal destinatario finale, ovvero pagate e quietanzate con modalità tracciabili e verificabili, pertanto non verranno ammessi pagamenti in contanti e in compensazione;
- sostenute nel rispetto del principio di incentivazione, ovvero derivanti da impegni giuridicamente vincolanti sorti dopo la presentazione della domanda¹¹;
- contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
- riferite a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi.

Si precisa che il mantenimento degli eventuali massimali previsti per le tipologie di spesa sarà verificato a conclusione del progetto ammesso al beneficio.

Per tutti i dettagli relativi alle spese, alla loro ammissibilità e alle modalità di pagamento e rendicontazione, si rimanda alla "Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili PR FESR Piemonte 2021-27", disponibile sul sito della Regione Piemonte e di Finpiemonte.

2.7 Tipologia di agevolazione - Regime e intensità di aiuto

L'agevolazione può coprire fino al 100% dei costi ritenuti ammissibili dell'investimento e risulta così suddivisa:

DIMENSIONE IMPRESA	QUOTA FINANZIAMENTO "minimo"	QUOTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO "MASSIMO"
Micro e Piccola	65%	35%
Media	75%	25%
Grande	85%	15%

L'ESL¹² ricavato per il finanziamento sommato al contributo a fondo perduto determina il valore dell'aiuto che deve essere considerato per la verifica del rispetto delle rispettive soglie a seconda della tipologia di aiuto utilizzata.

¹¹ Per la validità delle spese sostenute si rimanda all' "Allegato 2 - Definizioni del Bando"

¹² Eventuali investimenti che superino tale soglia potranno essere inseriti in domanda ma non potranno essere agevolati.

Nel suo complesso, l'aiuto concesso (quindi l'ESL generato dalla quota di finanziamento + il contributo a fondo perduto) ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 – art. 46 deve rispettare le intensità indicate nella tabella seguente:

	Tipologia di intervento	Reg. (UE) 651/2014 articolo applicabile	Intensità massima dell'aiuto		
			Micro e Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Azione II.2i.4 Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente	a) nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento efficienti;	Art. 46	65%	55%	45%
	b) ampliamento di sistemi di teleriscaldamento, purché in esito agli interventi attuati mantengano o, comunque, conseguano la qualifica di sistemi di teleriscaldamento efficienti;	Art. 46	65%	55%	45%
	c) ammodernamento di centrali di produzione di energia termica al fine di rendere efficiente la relativa rete di teleriscaldamento esistente.	Art. 46	65%	55%	45%

Il calcolo dell'aiuto massimo concedibile viene effettuato moltiplicando tra di loro:

- le percentuali riportate nella suddetta tabella
- i "costi ammissibili" così come determinati sulla base di quanto indicato all'articolo del Reg. (UE) n. 651/2014 citato nella suddetta tabella.

Nel caso in cui la quantificazione dell'aiuto di Stato richiesto sia superiore alla soglia applicabile per la tipologia di aiuto scelta verrà operata una riduzione della quota di contributo a fondo perduto.

2.8 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le spese relative al progetto di investimento oggetto dell'agevolazione del presente Bando devono rispettare le seguenti disposizioni in materia di cumulo:

- cumulo con fondi europei sulla stessa spesa prevista dal Bando: non è possibile cumulare l'agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo strutturale o strumento dell'Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma operativo, relativamente alle stesse voci di spesa indicate in una richiesta di erogazione di agevolazione;
- cumulo di fondi europei su spese ammissibili diverse da quelle previste dal Bando: è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo strutturale o strumento dell'Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma, purché le altre agevolazioni siano concesse per costi ammissibili diversi da quelli cofinanziati dal presente Bando;
- cumulo di agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse spese previste dal Bando: è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione, sulle stesse spese, concessa con altre forme di favore a valere su norme legislative nazionali di natura fiscale nei limiti previsti dalle norme nazionali ed evitando in ogni caso il sovr FINANZIAMENTO;
- cumulo di agevolazioni statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse spese previste dal Bando: è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione, sulle stesse spese, concessa con altre forme di favore a valere su norme legislative nazionali nei limiti previsti dalle norme nazionali ed evitando in ogni caso il sovr FINANZIAMENTO;
- cumulo con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili sulle stesse spese previste dal Bando: in caso di cumulo della presente agevolazione con altri aiuti di Stato, il cumulo è consentito entro le intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione in base:
 - alle disposizioni del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. o
 - ad altra normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato
 - alla decisione di approvazione dell'aiuto di Stato adottata dalla Commissione

- f) cumulo con aiuti “de minimis” con costi individuabili sulle stesse spese: l’agevolazione concessa ai sensi del presente Bando può essere cumulata con aiuti «de minimis» relativamente alle stesse spese entro l’intensità di aiuto prevista dal Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. per quelle spese;
- g) cumulo con aiuti di Stato o con aiuti “de minimis” con costi ammissibili non individuabili sulle stesse spese: l’agevolazione concessa ai sensi del presente Bando è cumulabile con aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili come, ad esempio, quelli concessi ai sensi degli artt. 21, 22, 23 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ed eventuali aiuti “de minimis” per i quali i bandi non individuano spese ammissibili.

3. PROCEDURE

3.1 Come presentare la domanda

La procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi a sportello come definiti all’art. 5 punto 3 del D. Lgs. 123/1998, nel rispetto di quanto previsto dal documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027”, come da ultimo approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusa in data 25 marzo 2025. Di conseguenza le domande possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione da parte della Regione o di Finpiemonte.

Le domande dovranno essere presentate a partire **dalle ore 10 del giorno 24/11/2025 e fino alle ore 12 del giorno 30/04/2026** tramite accesso alla procedura informatizzata, compilando il modulo telematico reperibile all’indirizzo: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-finanziamenti-domande>. Lo sportello potrà essere sospeso anticipatamente rispetto alla suddetta data, nel caso in cui la dotazione risulti esaurita/in fase di esaurimento. Le fasi istruttorie previste dal par. 3.2 vengono attivate solo per le domande che hanno piena copertura finanziaria, sino a saturazione della stessa. Le domande prive di copertura finanziaria per esaurimento delle risorse del Fondo, potranno essere esaminate qualora si rendessero disponibili nuove dotazioni finanziarie secondo le modalità che verranno definite al momento in cui tali risorse risultassero disponibili.

Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico¹³ a conclusione della compilazione, dovrà essere firmato digitalmente con un sistema idoneo¹⁴ da parte del legale rappresentante o da un soggetto da esso delegato, interno all’impresa dotato di idonei poteri di firma attestati dalla delega di cui al successivo punto sotto riportato, e dovrà essere caricato telematicamente insieme agli allegati obbligatori sul sistema informatico di presentazione delle domande.

Gli **allegati obbligatori**, predisposti secondo le modalità indicate, in mancanza dei quali la domanda è considerata irricevibile, sono:

- a) Relazione tecnico – economica da realizzare seguendo quanto previsto all’Allegato 5 del Bando. La Relazione deve essere sottoscritta con firma digitale, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia; gli estremi di iscrizione all’Ordine o Collegio di appartenenza devono essere riportati nella relazione (ad esempio nel relativo frontespizio). La relazione deve essere approfondita ad un livello tale da consentire la valutazione delle soluzioni proposte.
- b) Lettera attestante la disponibilità bancaria a deliberare, redatta dalla banca scelta dal destinatario finale, sulla base del modello scaricabile dal sito www.finpiemonte.it, nella pagina dedicata all’agevolazione. Per ottenere tale lettera, il destinatario finale deve presentare all’intermediario cofinanziatore un documento riassuntivo del progetto, sulla base dello schema pubblicato sul sito www.finpiemonte.it, nella pagina dedicata all’agevolazione. La lettera viene consegnata al destinatario finale e non deve essere inviata a Finpiemonte dall’intermediario cofinanziatore.

Gli **altri allegati obbligatori**, predisposti secondo le modalità indicate, sono:

¹³ Format di output della procedura informatica di presentazione della domanda.

¹⁴ Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, Infocert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service).

- a) Elaborati grafici (Planimetria generale dell'area oggetto di intervento, schemi impiantistici, planimetrie della centrale e della rete) supportati da elementi dimensionali e di calcolo, tali da evidenziare la situazione prima e dopo l'intervento. Gli elaborati grafici devono obbligatoriamente essere sottoscritti con firma digitale da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia. Gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza devono essere riportati negli elaborati grafici (ad esempio nel relativo testalino).
- b) Fotografie in numero adeguato ad una migliore comprensione dell'intervento.
- c) Preventivi attestanti almeno il 70% del valore dell'investimento, approfonditi ad un livello di dettaglio tale da agevolare la comprensione della distribuzione degli importi tra le voci di spesa ammissibili indicate al paragrafo 2.6.; i preventivi presentati devono riportare esplicitamente l'iva applicata.
- d) Dichiarazione "Climate Proofing", da redigere seguendo la traccia di cui all'Allegato 7 del bando;
- e) Dichiarazione obblighi assicurativi catastrofali, da redigere seguendo la traccia di cui all'Allegato 8 del bando;
- f) SOLO nel caso di nuova costruzione della centrale di teleriscaldamento/teleraffrescamento o di ampliamento della centrale di teleriscaldamento/teleraffrescamento o di ampliamento della rete, il Certificato di destinazione urbanistica in corso di validità delle aree interessate.
- g) SOLO nel caso in cui l'intervento lo preveda: copia della richiesta delle autorizzazioni¹⁵ alla realizzazione dell'intervento.
- h) SOLO nel caso di nuovi cogeneratori a biomassa: copia della comunicazione del GSE riportante l'esito della Valutazione tecnica preliminare effettuata sull'unità cogenerativa non ancora in esercizio¹⁶, finalizzata al riconoscimento del funzionamento "cogenerativo ad alto rendimento" (CAR) ai sensi del D.M. 5/09/2011.
- i) SOLO nel caso di interventi di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica (da FER o CAR): richiesta di allaccio alla rete elettrica.
- j) Copia della comunicazione di trasmissione del Progetto al Comune/i interessato/i dall'intervento oggetto di agevolazione.
- k) SOLO nel caso in cui l'intervento lo preveda: copia della Convenzione con il Comune/i per intervento su suolo pubblico relativa ad interventi di posa / miglioramento della rete di teleriscaldamento.
- l) SOLO nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto delegato interno all'impresa: copia della delega che conferisce il potere di firma con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'impresa. L'atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa¹⁷ dal legale rappresentante dell'impresa (delegante). L'atto di delega deve essere predisposto secondo il modello standard disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla presente misura.

I file dei **documenti obbligatori da allegare alla domanda dovranno avere ciascuno una dimensione massima pari a 10 MB**. Qualora la dimensione degli allegati obbligatori alla domanda di agevolazione di cui al precedente elenco sia singolarmente superiore a 10 MB, tali allegati potranno essere suddivisi in più file di dimensioni inferiori a 10 MB al fine di poter effettuare il loro caricamento sul sistema informatico.

¹⁵ Per "autorizzazione" si intende un procedimento in base al quale la P.A. effettua opportune valutazioni sull'intervento da realizzare e rilascia uno specifico provvedimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa categoria i Permessi di Costruire e le Valutazioni di Impatto Ambientale. NON rientrano nella categoria delle autorizzazioni (e quindi NON devono essere già state presentate prima della presentazione della domanda di agevolazione) le pratiche amministrative come ad esempio CILA o SCIA.

¹⁶ Si ricorda che le richieste di valutazione preliminare possono essere presentate al GSE in qualsiasi periodo dell'anno.

¹⁷ Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente al documento di delega, anche un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario

Le domande sono soggette ad imposta di bollo¹⁸. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16,00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011, mediante:

- a) annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso il Destinatario finale;
- b) indicazione del numero della marca da bollo (nella sezione "DICHARA ALTRESI" del modulo di domanda);
- c) dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione "DICHARA ALTRESI" del modulo di domanda).

In alternativa, nel modulo di domanda il destinatario finale può dichiarare:

- di essere un soggetto esente dall'obbligo di apposizione della marca da bollo;
- che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale.

Le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati non saranno considerate non ricevibili e, pertanto, decadranno.

3.2 Valutazione della domanda

Le domande vengono valutate in ordine cronologico nel rispetto di quanto previsto dal presente Bando e in coerenza con quanto stabilito dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR Piemonte 2021-2027" come da ultimo approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusa in data 25 marzo 2025 per l'Azione II.2i.4 Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente.

Inoltre, le domande sono valutate tenuto conto dell'obbligo, posto in capo all'Amministrazione ai sensi dell'art. 73 c. 2 lett. d) del Reg. (UE) n. 2021/1060, di verificare che il destinatario finale disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantire la sostenibilità finanziaria.

La procedura di valutazione delle operazioni si realizza nelle seguenti fasi:

- a) ammissibilità formale;
- b) ammissibilità sostanziale;
- c) valutazione.

La valutazione positiva della domanda a seguito di una fase comporta l'ammissione alla fase di valutazione successiva.

Nel dettaglio vengono svolte le seguenti fasi di verifica:

AMMISSIBILITA' FORMALE

- correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto dei tempi);
- completezza della domanda di finanziamento;
- eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dal Bando.

AMMISSIBILITA' SOSTANZIALE

- Coerenza dell'operazione con la strategia, i contenuti e gli obiettivi del Programma Regionale.
- Coerenza delle operazioni con l'ambito di applicazione del FESR e le tipologie di intervento in esso previste in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Reg. (UE) 2021/1060.
- Conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni e ai parametri previsti dal Bando (requisiti di progetto):
 - localizzazione dell'investimento / intervento coerenti con prescrizioni del Bando;
 - tempistica di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal Bando e con le scadenze del PR;

¹⁸ La marca da bollo, prevista dal ex D.M. 20/08/92 è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

compatibilità del progetto / investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dal Bando o da normativa nazionale o unionale.

- Esistenza della valutazione dell'impatto ambientale o procedura di screening nel caso in cui le operazioni rientrino nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Rispetto degli orientamenti tecnici (Comunicazione della Commissione C 373 del 16/09/2021) tali da garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture (ove pertinente).
- Rispetto del principio DNSH
- Coerenza con le valutazioni VAS/VinCA¹⁹.
- Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)²⁰.
- Coerenza del progetto con la Strategia EUSALP con particolare riferimento agli obiettivi perseguiti dal gruppo di azione 9 "Energia".

VALUTAZIONE

- Idoneità tecnica del potenziale destinatario finale.
- Qualità tecnico-scientifica del progetto:
qualità della relazione tecnico-economica;
qualità del piano economico e congruità dei costi (preventivi).
- Rilevanza degli impatti ambientali positivi:
ricadute e impatti ambientali attesi coerenti con la misura anche in relazione al maggior utilizzo delle FER;
rapporto tra costi di investimento e riduzione annua di emissioni inquinanti / climalteranti.
- Miglioramento dell'efficienza energetica.
- Valutazione dell'efficacia dell'investimento finanziato:
rapporto tra costi di investimento e riduzione annua dei consumi energetici;
rapporto tra produzione e costi energetici ante e post.
- Capacità economico-finanziaria del destinatario finale in termini di disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti
- Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di:
miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto;
pertinenza dei costi rispetto all'intervento previsto e alle disposizioni del Bando.

PREMIALITA'

Viste le specificità del Bando e dato atto che una maggiorazione importante del contributo è stabilita a livello di dimensione d'impresa e di area di riferimento (cfr. paragrafo 2.7 – Tipologia di agevolazione – Regime e intensità di aiuto), si ritiene di applicare i seguenti criteri di premialità:

- Rilevanza degli interventi proposti per l'efficientamento delle utenze.
- Possesso di certificazione di sostenibilità o rating ESG.

I criteri di dettaglio sono specificati all'Allegato 4. **Il punteggio minimo ai fini dell'ammissione all'agevolazione è 30 punti.**

Finpiemonte conduce in autonomia la verifica di "ammissibilità formale", mentre per la verifica di "ammissibilità sostanziale" e la "valutazione" si avvale del Comitato Tecnico di Valutazione.

¹⁹ <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali/3601-vas-conclusi-piani-e-programmi-di-livello-territoriale-regionale>

²⁰ <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/approvata-strategia-regionale-per-sviluppo-sostenibile-piemonte>

Il Comitato Tecnico di Valutazione è composto da componenti di Finpiemonte e della Regione Piemonte, esprime un parere vincolante nell'ambito dell'iter istruttorio, ed opera in conformità al Reg. interno approvato che disciplina in particolare le diverse attribuzioni di competenza e responsabilità dei componenti del Comitato.

Nel caso in cui l'istruttoria di una fase abbia esito negativo, Finpiemonte ne darà motivata comunicazione al destinatario finale della domanda di agevolazione. Quest'ultimo potrà, entro il termine fissato dalla comunicazione di esito di rigetto, presentare osservazioni e controdeduzioni in merito ai motivi di respingimento. Finpiemonte, a seguito dell'esame delle suddette osservazioni e controdeduzioni potrà:

- proseguire l'iter istruttorio, qualora le osservazioni e le controdeduzioni vengano accolte;
- emettere il definitivo provvedimento di rigetto dell'agevolazione.

Per tutte le fasi di valutazione Finpiemonte potrà chiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni, qualora ne ravvisi la necessità nel corso dell'istruttoria.

Si ricorda che l'istruttoria finalizzata ad accertare la capacità di rimborso dell'intero finanziamento da parte del destinatario finale è svolta dalla banca convenzionata scelta da questi. Finpiemonte verifica i contenuti di tale valutazione e se necessario effettua le proprie analisi e si confronta con la banca stessa. A tal proposito si ricorda che la disponibilità della banca a cofinanziare l'investimento è condizione per la presentazione della domanda. Durante l'iter istruttorio della domanda, Finpiemonte provvede a chiedere all'istituto di credito²¹ la lettera attestante l'avvenuta delibera bancaria, che deve essere realizzata secondo il modello scaricabile dal sito www.finpiemonte.it.

In caso di esito positivo dell'ultima fase (fase di valutazione) Finpiemonte comunica l'esito al destinatario finale, chiedendo gli eventuali documenti che quest'ultimo deve trasmettere ai fini dell'ottenimento della concessione dell'agevolazione.

3.3 Come viene concessa ed erogata l'agevolazione

Concluse positivamente le fasi indicate al paragrafo 3.2, Finpiemonte:

- a accerta che il Destinatario finale sia in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia²² (ove previsto dalla normativa);
- b accerta che il Destinatario finale non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti dalla revoca di altre agevolazioni precedentemente concesse;
- c verifica che l'unità locale dove è situata la centrale di generazione risulti censita in visura camerale, qualora tale requisito non fosse soddisfatto al momento della verifica dell'ammissibilità della domanda;
- d verifica che il Destinatario finale assolva gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del D.U.R.C.;
- e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della L. n. 234/2012 e dal D.M. 31/05/2017 n. 115, provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo, degli obblighi di trasparenza e pubblicità e della regolarità rispetto della clausola Deggendorf;
- f verifica il rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici in base alla tipologia di progetto e di destinatario finale.

Espletati con esito positivo gli adempimenti e le verifiche di cui alle precedenti lettere a, b, c, d, e, ed f Finpiemonte adotta apposito provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Nel caso in cui l'impresa non sia ancora in possesso del requisito di cui alla lettera c, Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione, tuttavia l'autorizzazione all'erogazione del finanziamento è comunque subordinata alla trasmissione della documentazione attestante la registrazione in visura

²¹ L'istituto di credito selezionato dal destinatario finale, prima di rilasciare la Lettera attestante l'avvenuta delibera, deve procedere con il convenzionamento con Finpiemonte e cioè:

- firmare la Convenzione Quadro per la gestione di finanziamenti agevolati con i fondi di rotazione;
- aderire alla Scheda Tecnica relativa alla presente Misura.

<https://www.finpiemonte.it/intermediari-cofinanziatori/elenco-delle-banche-convenzionamento-e-convenzionate>

²² Le dichiarazioni ai fini della normativa antimafia potranno anche essere inviate contestualmente all'invio della domanda.

camerale dell'unità locale dove è situata la centrale di generazione, trasmissione che deve avvenire entro 90 giorni dalla concessione, pena la revoca della concessione stessa.

Il **finanziamento a tasso agevolato** (quota pubblica a tasso zero + quota banca) viene erogato in un'unica soluzione, tramite la banca convenzionata scelta dal Destinatario finale, a seguito di espressa autorizzazione all'erogazione da parte di Finpiemonte.

Tale finanziamento sarà rimborsato con rate trimestrali a quote capitali costanti posticipate²³ e avrà la durata di:

- a) 60 mesi, di cui 6 di preammortamento facoltativo, per investimenti inferiori o uguali a 1.000.000,00 €;
- b) 72 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti compresi tra 1.000.000,00 € e 2.000.000,00 €;
- c) 84 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti superiori a 2.000.000,00 €.

Le opzioni b) e c) sono a discrezione dell'impresa, che potrà comunque scegliere l'opzione a).

Il sostegno sotto forma di sovvenzione sarà erogato a fronte della completa conclusione del progetto, dell'esito positivo dei controlli sulla rendicontazione e in proporzione alla spesa rendicontata e ritenuta ammissibile da Finpiemonte. In caso di revoca parziale dell'agevolazione di cui paragrafo 5.2, la quota residua spettante verrà erogata solo ad avvenuta restituzione della quota non spettante del finanziamento.

Per i dettagli sulle modalità di rendicontazione fare riferimento al successivo paragrafo 3.4.

3.4 Come rendicontare le spese

La rendicontazione delle spese dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto trasmettendo a Finpiemonte, attraverso la piattaforma informatica <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestionale-finanziamenti>, i seguenti documenti:

- a) dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica a seguito dell'inserimento dei dati relativi ai documenti comprovanti le spese sostenute e dell'invio telematico della dichiarazione di spesa;
- b) documentazione giustificativa delle spese rendicontate, così come previsto per ciascuna tipologia di spesa nella "Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili PR FESR Piemonte 2021-27" disponibile sulle pagine web del portale di Finpiemonte dedicate al Bando; si ricorda che è necessario adempiere a quanto previsto dal D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023 e leggerne attentamente i contenuti, inserendo su tutte le fatture il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda;
- c) relazione tecnica finale, secondo il modello che verrà reso disponibile sul sito di Finpiemonte;
- d) eventuale documentazione specifica, come il Riconoscimento CAR del GSE ed eventuali ulteriori Autorizzazioni ove prescritto in fase di ammissione.

Finpiemonte esamina la rendicontazione entro 80 giorni dal ricevimento della documentazione, verificando la conformità rispetto alle disposizioni del Bando della "Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili PR FESR Piemonte 2021-27" e la conformità tecnica dell'intervento.

Nel caso in cui la documentazione prodotta dal destinatario finale non sia giudicata esaustiva, Finpiemonte potrà richiedere integrazioni, sospendendo i termini di cui sopra.

3.5 Proroghe e variazioni

3.5.1 Proroghe per la realizzazione dell'intervento

Nel corso dell'attuazione il destinatario finale può presentare richiesta, adeguatamente motivata, di proroga rispetto alla durata di realizzazione dell'intervento prevista al par. 2.4.

La proroga può essere al massimo di 12 mesi (di conseguenza la durata massima dell'intervento può arrivare a 24+12 = 36 mesi).

²³

Per maggiori informazioni fare riferimento alla Convenzione Quadro per la gestione di finanziamenti agevolati stipulata da Finpiemonte con gli istituti di credito cofinanziatori.

La richiesta di proroga per la realizzazione dell'intervento:

- deve essere comunicata tempestivamente e attraverso la piattaforma informatica <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestionale-finanziamenti>;
- viene valutata da Finpiemonte, anche tramite il Comitato Tecnico di Valutazione.

3.5.2 Variazioni dell'intervento

Nel corso dell'attuazione il destinatario finale può presentare richiesta, adeguatamente motivata, di variazione dell'intervento prima di mettere in atto le modifiche, che può riguardare:

- A. il cronogramma dell'intervento, secondo le modalità di cui ai precedenti capoversi;
- B. la spesa ammissibile, in misura tale da non alterare natura, obiettivi e condizioni di attuazione dell'intervento e ferma restando l'impossibilità di aumento dell'ammontare dell'agevolazione concessa;
- C. i fornitori di lavorazioni e servizi;

La richiesta di variazione dell'intervento:

- deve essere comunicata tempestivamente e attraverso la piattaforma informatica <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestionale-finanziamenti>;
- viene valutata da Finpiemonte, anche tramite il Comitato Tecnico di Valutazione. La durata del processo di verifica è proporzionata alla complessità dell'intervento.

In caso di assenza di preventiva richiesta di variazione o di mancata approvazione, Finpiemonte si riserva la facoltà di decidere la revoca dell'agevolazione.

3.5.3 Variazioni destinatario finale e subentri

È possibile prendere in considerazione richieste di subentro, purché la modifica sia motivata da cause di natura societaria (come ad esempio scissioni, incorporazioni, fusioni, procedure concorsuali) e purché il nuovo soggetto rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando, pena la revoca dell'agevolazione. In ogni caso nei limiti dell'intensità di aiuto previsti per la relativa dimensione di impresa, il contributo originariamente concesso non potrà essere rideterminato in aumento.

Il soggetto subentrante dovrà formalmente impegnarsi a realizzare e concludere l'intervento in conformità con il progetto ammesso in sede di concessione, qualora ancora in corso, e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Bando.

3.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione del contributo e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda e invio documenti obbligatori	Destinatario finale	dalle ore 10 del giorno 24/11/2025 e fino alle ore 12 del giorno 30/04/2026
Valutazione della domanda e comunicazione dell'esito	Finpiemonte e di Comitato Valutazione	Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda
Invio documenti integrativi richiesti da Finpiemonte	Destinatario finale	Entro 15 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Erogazione del finanziamento	Banca	Entro la tempistica indicata nella lettera di autorizzazione di Finpiemonte alla Banca
Eventuale opposizione al rigetto della domanda/variazione/proroga	Soggetto richiedente	Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto

Conclusione dell'intervento	Destinatario finale	Entro la data indicata nel provvedimento di concessione (24 mesi, con proroga massimo 36 mesi)
Rendicontazione finale delle spese	Soggetto richiedente	Entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento
Esame rendicontazione finale delle spese ed erogazione del sostegno sotto forma di sovvenzione (contributo a fondo perduto)	Finpiemonte	Entro 80 giorni dalla ricezione del rendiconto

4. ISPEZIONI, CONTROLLI, MONITORAGGIO E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

4.1 Ispezioni e controlli

E' facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione nonché di Finpiemonte, operante in qualità di Organismo di attuazione dello Strumento Finanziario nell'ambito del presente Bando, di effettuare controlli documentali e in loco, in ogni fase dell'attività, sia in itinere sia successivamente al completamento dell'intervento, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal Bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal Destinatario finale. Maggiori dettagli saranno resi disponibili a cura dell'Autorità di Gestione del PR FESR.

Parimenti la Commissione europea, ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/1060 può svolgere - con le modalità indicate nel medesimo art. - controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

I destinatari finali dell'agevolazione sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione (controllo ai sensi dell'art. 77 del Reg. (UE) 2021/1060), di Finpiemonte, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, della Guardia di Finanza, a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'operazione finanziata dal POR FESR ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060, e a metterla a disposizione degli organi suddetti.

4.2 Monitoraggio della realizzazione delle operazioni e indicatori previsti

Il destinatario finale è tenuto:

- a fornire alla Regione i dati necessari richiesti per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso all'agevolazione, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa unionale e dal Programma Regionale FESR 2021-2027;
- a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte avvierà in merito al livello di efficienza energetica o produzione da fonti rinnovabili raggiunti, di riduzione delle emissioni inquinanti e/o climalteranti e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; a tale fine è stata predisposta una piattaforma web al link <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestionale-finanziamenti> in cui il destinatario dovrà inserire i risultati relativi agli indicatori di cui alla tabella F del modulo di domanda con cadenza annuale e per un periodo di 5 anni (dal 01/01 al 31/12 di ciascun anno) successivi a far data dalla presentazione della rendicontazione. A tal proposito si rimanda alla documentazione resa disponibile sulle pagine web dedicate al bando, quali linee guida per il monitoraggio dei risultati energetico-emissivi (relazione tecnica finale e relativi allegati).

4.3 Indicatori oggetto del monitoraggio e risultati attesi

Gli interventi di cui al presente Bando concorrono al raggiungimento dei target definiti dal Programma Regionale FESR Piemonte 2021-2027. Gli indicatori di output e di risultato ed i relativi target attesi sono riportati nelle tabelle seguenti:

<i>Indicatori OUTPUT (codice)</i>	<i>Indicatori OUTPUT (nome esteso)</i>	<i>Unità di misura</i>
RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	Numero imprese
RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	Numero imprese

Definizione e concetti: Gli indicatori computano tutte le imprese che ricevono un sostegno economico o in natura da parte del FESR.

Ai sensi del presente Bando, tutte le imprese che beneficiano di un sostegno (cfr RCO01) sono obbligatoriamente agevolate mediante una quota di strumento finanziario (cfr RCO03) ed una quota di sovvenzione, pertanto il valore degli indicatori coincide.

Rilevamento del momento di conseguimento: il primo pagamento effettuato dalla banca al destinatario finale del prestito.

Documenti a supporto dell'indicatore: non necessari.

<i>Indicatori OUTPUT (codice)</i>	<i>Indicatori OUTPUT (nome esteso)</i>	<i>Unità di misura</i>
RCO20	Condutture di reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento recentemente costruite o migliorate	km

Definizione e concetti: Lunghezza delle linee di rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento di nuova realizzazione o migliorate in termini di prestazione energetica. Il miglioramento della prestazione energetica si riferisce all'efficienza delle linee della rete di riscaldamento e raffrescamento come documentato dalle specifiche tecniche delle linee di rete in corso di ammodernamento o nuova costruzione.

Per ulteriori dettagli tecnici sull'efficienza energetica delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento si veda la Direttiva 2012/27/UE nei riferimenti.

Rilevamento del momento di conseguimento: a completamento della realizzazione del progetto sostenuto

Documenti a supporto dell'indicatore: Elaborati tecnici da produrre in sede di rendicontazione finale dell'intervento.

<i>Indicatori RISULTATO (codice)</i>	<i>Indicatori RISULTATO (nome esteso)</i>	<i>Unità di misura</i>
RCR26	Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro)	MWh/anno

Definizione e concetti: Consumo totale annuo di energia primaria per le entità sostenute. La baseline si riferisce al consumo annuo di energia primaria prima dell'intervento e il valore raggiunto si riferisce al consumo annuo di energia primaria per l'anno successivo all'intervento. Per gli edifici, entrambi i valori devono essere documentati sulla base di attestati di prestazione energetica, in linea con la Direttiva 2010/31/UE. Per i processi nelle imprese, il consumo annuo di energia primaria deve essere documentato sulla base di audit energetici o altre specifiche tecniche pertinenti.

Rilevamento del momento di conseguimento: Al completamento della realizzazione e al rilascio del certificato della prestazione energetica, audit energetico o altra specifica tecnica pertinente.

Documenti a supporto dell'indicatore: Elaborati Tecnici da produrre in sede di rendicontazione finale dell'intervento

4.4 Conservazione della documentazione

Il destinatario finale è tenuto a consentire e facilitare le attività di controllo, nonché a conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi all'operazione finanziata predisponendo un "fascicolo di progetto" che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati.

Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute devono essere resi disponibili su richiesta dei soggetti preposti ai controlli e conservati per un periodo di **cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al destinatario finale**.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il destinatario finale conserva la documentazione in base alla normativa unionale e consente l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e/o ne fornisce estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto.

5. OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE

5.1 Obblighi dei destinatari finali

La concessione dell'agevolazione genera per il Destinatario finale l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente Bando e in particolare a:

- a) realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto stesso - con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
- b) concludere le attività progettuali e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dal provvedimento di concessione;
- c) destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando;
- d) comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati rilevanti forniti ed indicati nel modulo di domanda, possibilmente entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
- e) garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
- f) effettuare una corretta manutenzione dei beni oggetto di agevolazione, assicurandone le migliori condizioni di esercizio;
- g) adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR 2021/2027 del Piemonte;
- h) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate. Il Destinatario finale della misura è tenuto a rispondere alle attività conoscitive e di monitoraggio che la Regione Piemonte avvierà al fine di

verificare l'effettivo livello di efficienza energetica o produzione da fonti rinnovabili raggiunto, e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative;

- i) rispettare il divieto di cumulo di cui al paragrafo 2.8 del Bando;
- j) rispettare le disposizioni in materia di delocalizzazione di cui al par. 16 dell'Art. 14 del Reg. 651/2014;
- k) censire l'unità locale dove è situata la centrale di generazione in visura camerale preliminarmente all'erogazione del finanziamento e renderla attiva e produttiva in visura camerale entro la data di conclusione del progetto. Tale requisito dovrà essere confermato mediante l'iscrizione alla Camera di Commercio di competenza pena la decadenza della concessione;
- l) consentire i controlli previsti al paragrafo 4 del Bando, producendo tutta la documentazione richiesta in sede di controllo;
- m) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute sulla presente domanda di aiuto, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060, nonché secondo quanto stabilito dalla "Guida alla Rendicontazione dei costi ammissibili PR 21-27";
- n) procedere all'archiviazione della documentazione e al suo mantenimento ai sensi di quanto specificato al paragrafo 4.3 del Bando (Conservazione della documentazione).
- o) adempiere a quanto previsto dal D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023 e leggerne attentamente i contenuti, inserendo su tutte le fatture il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda;
- p) fornire i dati relativi al "titolare effettivo"²⁴.

5.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

- a) venga accertata l'assenza originaria o perdita dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.1 del Bando di quelli dichiarati ai fini dell'ottenimento della premialità previsti al paragrafo 3.2 del Bando prima della rendicontazione dell'operazione. L'eventuale crescita dimensionale dell'impresa dopo la concessione dell'agevolazione non comporterà alcuna penalizzazione;
- b) il destinatario finale non rispetti gli obblighi previsti dal paragrafo 5.1 del Bando, dal provvedimento di concessione o dalla normativa di riferimento;
- c) il destinatario finale presenti dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione (nella misura stabilita);
- d) a seguito di variazioni di progetto in itinere o dai controlli previsti dal Bando venga accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione (salvo i casi di deroga preventivamente autorizzati da Finpiemonte), ovvero si riscontrino non conformità nell'operazione realizzata e/o della documentazione di spesa presentata, tali da comportare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione spettante;
- e) la banca cofinanziatrice revochi il finanziamento di cui al paragrafo 3.3 del Bando. In questo caso la revoca riguarderà esclusivamente il finanziamento, ma resta ferma l'erogazione del contributo a fondo perduto, salvo non sussistano altre cause di revoca;
- f) il destinatario finale, durante l'esecuzione del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto o sia assoggettato a una procedura concorsuale in cui non sia prevista la continuità aziendale;
- g) ai sensi della L. n. 96 del 2018, il destinatario finale, entro 5 anni dalla conclusione degli interventi finanziati, delocalizzi la sede dell'intervento fuori dall'Italia o da altro stato membro dell'UE. Al verificarsi di tale fattispecie, verranno anche applicate le sanzioni previste dalla suddetta legge;
- h) le richieste di variazione di progetto e/o di subentro non siano accolte, in quanto non rispettano le disposizioni del Bando;

²⁴ Per la definizione di Titolare Effettivo si veda l'Allegato 2 "Definizioni".

- i) il destinatario finale ceda diritti o obblighi inerenti l'agevolazione regionale, salve le ipotesi espressamente consentite nel presente Bando.

In caso di **revoca totale** dell'agevolazione, il destinatario finale sarà tenuto alla restituzione:

- dell'intero ammontare del debito residuo del prestito agevolato (quota pubblica), maggiorato degli interessi. Gli interessi non sono dovuti nel caso di revoca conseguente a revoca bancaria del finanziamento di cui alla precedente lettera E;
- dell'ammontare del contributo eventualmente già percepito, maggiorato degli interessi.

Il tasso di interesse utilizzato è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02²⁵ ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione²⁶ come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008.

In caso di **revoca parziale** dell'agevolazione, il Destinatario finale sarà tenuto alla restituzione:

- della quota del prestito agevolato (quota pubblica) indebitamente percepita, maggiorata degli interessi;
- della quota del contributo eventualmente già percepito, maggiorato degli interessi;

Gli interessi sono calcolati per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di adozione del provvedimento di revoca, tenendo conto, nel caso del finanziamento, della progressiva restituzione secondo il piano di ammortamento *in bonis*. Nel caso di revoca disposta con finanziamento già estinto, gli interessi corrispettivi saranno calcolati utilizzando il tasso sopra indicato, stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, per il periodo compreso tra la data di erogazione e la data di estinzione del finanziamento.

Nei casi di revoca derivante dalla violazione dei divieti di delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa previsti agli artt. 5-6 del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, in L. 96/2018, l'importo del beneficio da restituire sarà maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali.

In caso di mancata restituzione, Finpiemonte attiverà le procedure di recupero del credito.

I crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione godono del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 123.

5.3 Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della L.R. 22/11/2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della L.R. 06/04/2016, n. 6, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

Ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 7 del presente Bando (Visibilità, trasparenza e comunicazione) - nonché l'assenza di eventuali azioni correttive - potrà comportare, per il Destinatario finale, la riduzione fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata, tenuto conto del principio di proporzionalità.

²⁵ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008.

²⁶ Art.11 Reg. (CE) 794/2004 come modificato dal Reg. (CE) 271/2008 (Metodo di applicazione degli interessi): 1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del Destinatario finale.

2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.

3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del Destinatario finale e la data di recupero dell'aiuto, il tasso d'interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

5.4 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il destinatario finale intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo PEC all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione dell'agevolazione, verrà disposta la revoca con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di agevolazione già erogato oltre agli interessi, secondo le procedure indicate al paragrafo 5.2 del presente Bando ("Revoca dell'agevolazione").

6. VISIBILITA', TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Gli adempimenti in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione cui sono soggetti gli Stati membri, le autorità di gestione e il destinatario finale nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europeo (SIE) sono stabiliti dagli artt. 46-50 e dall'Allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060.

In particolare, durante l'attuazione delle attività progettuali il Destinatario finale informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- i. pubblicando sul proprio sito web, ove esista, e sui propri siti di social media ufficiali una breve descrizione del progetto, compresi le finalità, i risultati e il sostegno finanziario ricevuto;
- ii. apponendo sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'investimento, destinati al pubblico o ai partecipanti, una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile;
- iii. per investimenti fino a € 500.000: esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dal Bando;
- iv. per investimenti superiori a € 500.000: esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX al Reg. (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate.

Nei materiali di comunicazione di cui sopra l'emblema dell'Unione deve essere utilizzato conformemente alle indicazioni tecniche contenute nell'Allegato IX al Reg. (UE) 2021/1060²⁷.

Ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente art. - nonché l'assenza di eventuali azioni correttive - potrà comportare, per il Destinatario finale, una sanzione nella misura indicata al paragrafo 5.3 del presente Bando "Sanzioni amministrative".

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. 14/10/2014 n. 14 il Responsabile del Procedimento è:

- per Regione Piemonte il Responsabile pro tempore del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della Direzione Ambiente Energia e Territorio per il procedimento di costituzione e gestione dello strumento finanziario; il responsabile pro tempore del Settore Monitoraggio, Valutazione, Controlli e Comunicazione della Direzione Ambiente, Energia e Territorio per il procedimento di controllo di I livello nell'ambito delle attività di costituzione e gestione dello strumento finanziario;
- per Finpiemonte il responsabile pro tempore dell'Area "Agevolazioni e Strumenti Finanziari" per il procedimento di concessione delle agevolazioni (finanziamento e contributo) e il responsabile pro tempore dell'Area "Controlli" per il procedimento di controllo, di erogazione del contributo e procedimento di revoca.

8. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e sugli adempimenti ad esso connessi potranno essere richiesti a Finpiemonte, tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp, oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

²⁷

<https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>

Per chiarimenti di natura tecnica la richiesta va presentata mediante la casella di posta: incentivi.energia@regione.piemonte.it indicando in oggetto "PR FESR 21-27 – Bando "Investimenti per la diffusione del teleriscaldamento efficiente".

NB: i quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non può essere garantita risposta in tempo utile.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=FINDOM.

Allegato 1 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione regionale e Finpiemonte garantiscono il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 (di seguito "G.D.P.R."), alla normativa nazionale vigente e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti che presentino domanda di agevolazione in risposta al presente Bando sarà effettuato esclusivamente per le finalità richiamate nello stesso e per ragioni in ordine alla comunicazione e diffusione, obbligatorie per legge anche ai fini di trasparenza e di informativa al pubblico.

SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO DATI

Persone fisiche (l'interessato)

Sono da intendersi destinatari dell'informativa specifica, in qualità di interessati, i legali rappresentanti ed i soggetti delegati dei destinatari finali previsti al paragrafo 2.1. del Bando.

Regione Piemonte (Titolare del trattamento)

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente Bando, che i dati personali acquisiti tramite Finpiemonte saranno trattati dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio secondo quanto previsto dal G.D.P.R. e dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al G.D.P.R.), come novellato dal D. Lgs. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al Bando nell'ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali e la relativa informativa è riportata di seguito al punto "INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 G.D.P.R. 2016/679".

Finpiemonte (Responsabile esterno del trattamento)

Finpiemonte è individuata in qualità di Responsabile (esterno) a trattare dati personali per conto della Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo energetico sostenibile, in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 recante "L.R. 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i. Approvazione dello schema di Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e della D.G.R. 33-5720 del 30/09/2022 recante "L.R. 26/07/2007, n. 17 e s.m.i. Approvazione dello "Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A."

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal Bando. In caso di danni derivanti dal trattamento, Finpiemonte, in qualità di Responsabile (esterno) del trattamento, ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia, specificamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite dal Titolare del trattamento.

Finpiemonte, quale responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere ad eventuali responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, paragrafo 4 del G.D.P.R.).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 G.D.P.R. 2016/679

I dati personali forniti per la partecipazione al presente Bando saranno trattati secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito G.D.P.R.. In particolare l'art. 13 prevede che chiunque effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengono trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che deve in ogni caso avvenire in maniera lecita, corretta e trasparente, tutelando la Sua riservatezza garantendo i suoi diritti.

I dati personali che possono essere oggetto di trattamento da parte del Titolare del trattamento, forniti attraverso i moduli di candidatura sono i seguenti: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento.

I dati personali comunicati verranno trattati esclusivamente per le finalità di trattamento dichiarate nel presente Bando istituito ai sensi della L.R. n. 43/2000, coerentemente con le necessità del Titolare.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in relazione alle finalità sopra descritte e l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento a erogare il servizio richiesto.

I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità relative al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono acquisiti. I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati (Responsabili esterni del trattamento) individuati dal Titolare del trattamento o da soggetti individuati dal responsabile esterno del trattamento autorizzati ed istruiti in tal senso, ex art. 29 G.D.P.R., adottando tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I dati saranno comunicati alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo Energetico Sostenibile. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel presente Bando istituito ai sensi della L.R. n. 43/2000, ivi comprese quelle inerenti ai controlli documentali e/o alle ispezioni disposti per acclarare l'eventuale indebita percezione dell'agevolazione erogata.

I dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni così come previsto nel piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- società incaricate della riscossione coattiva dei crediti (SORIS s.p.a.) nei casi di mancato pagamento degli importi dovuti all'Amministrazione;
- soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. L. 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D. Lgs. 33/2013) o altre tipologie d'accesso riconosciute dall'ordinamento, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
- soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 L. 241/1990);
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile del Settore Sviluppo energetico sostenibile.

I Responsabili (esterni) del trattamento sono Finpiemonte e CSI Piemonte.

Sarà possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Allegato 2 – PRINCIPALI DEFINIZIONI

Si riportano nel seguito alcune definizioni ritenute di interesse per i Destinatari finali:

“avvio dei lavori”: con riferimento all’art. 2, punto 23 del Reg. (UE) n. 651/2014 per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Un investimento è considerato avviato dopo la presentazione della domanda se, ad esempio, prima dell’invio della stessa:

- l’impresa non ha stipulato contratti, inclusi emissioni di ordini, conferme d’ordine, acquisizioni di beni in conto visione o altre tipologie di assunzione di impegno vincolante per i beni che compongono l’investimento;
- l’impresa non ha assunto impegni giuridicamente vincolanti atti ad ordinare macchinari, attrezzature, impianti, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- non sono state emesse fatture o pagati acconti relativi a beni che compongono l’investimento.

Non sono considerati come avvio dei lavori la realizzazione di studi di fattibilità (es. Diagnosi Energetica, indagini geologiche, etc.), i permessi/autorizzazioni previamente ottenuti dal richiedente da parte degli organismi preposti quali ad esempio, il riconoscimento preliminare di funzionamento CAR da parte del GSE, il rilascio dell’atto conclusivo del procedimento di V.I.A. ex art. 5 del D. Lgs. 152/06 s.m.i. da parte della Provincia / Comune competente, il parere vincolante della Soprintendenza ai Beni storici artistici del Piemonte, ecc..

In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

“conclusione dell’intervento”: data, riportata nel certificato di regolare esecuzione o collaudo, in cui vengono ultimati i lavori di realizzazione dell’intervento soggetto ad agevolazione oppure data dell’ultimo pagamento effettuato a valere sul progetto;

“effetto di incentivazione”: ai sensi dell’art. 6 del Reg. (UE) 651/2014, gli aiuti concessi in base al presente regime devono avere un effetto di incentivazione, pertanto sono applicabili esclusivamente a quelle attività che il destinatario finale altrimenti non avvierebbe in mancanza degli aiuti in questione. Per dimostrare l’effetto di incentivazione l’impresa, a prescindere dalla sua dimensione, dovrà presentare domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori del progetto o dell’attività.

“Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)”: l’importo dell’aiuto se fosse stato erogato al destinatario finale sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (Reg. (UE) n. 651/2014 art. 2, punto 22).

Si tratta dell’equivalente teorico in termini di sovvenzione di un’agevolazione effettivamente erogata sotto un’altra forma (finanziamento, garanzia gratuita, ecc.). Il meccanismo dell’ESL consiste quindi nel ricondurre a una sovvenzione diretta (cioè un contributo a fondo perduto) tutte le altre forme di agevolazione al fine di ricavare l’entità effettiva dell’aiuto e renderle confrontabili.

Nel caso di un finanziamento agevolato, per esempio, l’ESL corrisponde al risparmio di interessi che il prestito agevolato assicura rispetto ad un finanziamento a costo di mercato. Normalmente l’ESL viene espresso in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili.

Esempio :

A. Costi ammissibili relativi a un intervento: € 300.000

B. Importo del finanziamento: € 300.000

C. Durata del finanziamento: 1 anno

D. Tasso agevolato: 3%

E. Tasso di mercato 5%

F. Importo interessi al tasso agevolato: $B \cdot D = € 9.000$

G. Importo interessi al tasso di mercato: $B \cdot E = € 15.000$

H. ESL in valore assoluto = $G - F = 6.000$

ESL in percentuale = $H/A = 6.000/300.000 = 2\%$

“impresa e definizione di PMI”: si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica. Con riferimento alla loro dimensione le imprese sono suddivisibili in:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Grande impresa: impresa che non soddisfa i requisiti della microimpresa ovvero della piccola impresa ovvero della media impresa; nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla impresa destinataria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
- i dati delle eventuali società collegate all’ impresa destinataria, nella loro interezza.

In ogni caso per la corretta individuazione della dimensione di impresa si rimanda all’Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014. Una guida per l’utente è disponibile al link:

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1>

“impresa in difficoltà”: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 Reg. (UE) n. 651/2014) e s.m.i., come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023):

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di

investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva 2013/34/UE e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;

- nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

“Sede di realizzazione del progetto” (cfr par. 2.1 del Bando)

Attiva: unità dotata di strumenti e attrezzature, con personale dedicato e utenze registrate (ad es: telefonica, elettrica).

Produttiva: è presente un immobile per usi industriali o artigianali o commerciali in cui si realizza abitualmente attività di produzione di beni e servizi, con personale e attrezzature stabilmente collocate e usate per il progetto.

“cogenerazione ad alto rendimento”: cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, della Dir. 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/10/2012 sull'efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, Reg. (UE) n. 651/2014 (art. 2 “Definizioni”, punto 107 e art. 41 “Aiuti agli investimenti a favore della CAR”);

“efficienza energetica”: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico (Reg. (UE) n. 651/2014, art. 2 “Definizioni”, punto 103);

“calore e freddo di scarto”: il calore o il freddo inevitabilmente ottenuti come sottoprodotti negli impianti industriali o di produzione di energia, o nel settore terziario, che si disperderebbero nell'aria o nell'acqua rimanendo inutilizzati e senza accesso a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento, nel caso in cui la cogenerazione sia stata o sarà utilizzata o non sia praticabile (Dir. (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

“teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti”: il sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento che soddisfa i criteri di cui all'articolo 26 della Direttiva (UE) 2023/1791 del 13 settembre 2023

“Filiera corta”: il cippato deve essere di origine locale e da filiera corta, cioè l'intera estensione delle aree su cui viene effettuato il taglio degli alberi utilizzati per la produzione del cippato deve essere inclusa in un raggio di 70 km (in linea d'aria e verificato su mappa) dall'impianto oggetto di contributo. L'approvvigionamento da filiera corta deve essere esplicitamente dichiarato e descritto nella relazione tecnico-economica (allegato 5).

“titolare effettivo”: DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, Art. 3(6) definizione di «titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno: a) in caso di società: i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto; b) in caso di trust: i) il costituente; ii) il o i «trustee»; iii) il guardiano, se esiste; iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico; v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi; c) in caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

Allegato 3 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa dell'Unione Europea

- **Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 7270 del 07/10/2022** - Approvazione del programma "PR Piemonte FESR 2021/2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia CCI 2021IT16RFPR014.
- **Regolamento (UE) 2021/1060** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
- **Regolamento (UE) 2021/1058** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 definisce definizione degli obiettivi specifici e dell'ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".
- **Regolamento (UE) N. 651/2014** della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato e s.m.i. pubblicato sulla G.U.U.E. L. 187 del 26/06/2014 come modificato da:
 - Regolamento (UE) 2017/184 della Commissione, del 14/06/2017 (pubblicato sulla G.U.U.E. L. 156 del 20/06/2017)
 - Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2/07/2020 (pubblicato sulla G.U.U.E. L. 215 del 07/07/2020);
 - Regolamento (UE) 2021/452 della Commissione, del 15/03/2021 (pubblicato sulla G.U.U.E. L. 89 del 16/03/2021);
 - Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione, del 23/07/2021 (pubblicato sulla G.U.U.E. L. 270 del 29/07/2021);
 - Regolamento (UE) 2023/917 della Commissione, del 04/05/2023 (pubblicato sulla G.U.U.E. L. 119 del 05/05/2023);
 - Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23/06/2023 (pubblicato sulla G.U.U.E. L. 167 del 30/06/2023);
- **Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787/CE** del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di partenariato con l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
- **Regolamento (UE) 2023/1230** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio
- **Direttiva 2012/27/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
- **Direttiva (UE) 2018/2001** del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- **Regolamento (UE) 2020/852** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088

- **Regolamento Delegato (UE) 2021/2139** della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale
- **Regolamento Delegato (UE) 2022/1214** della Commissione del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche
- **Direttiva (UE) 2023/1791** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione)

Normativa nazionale e provvedimenti correlati

- **Regio Decreto 16/03/1942, n. 267** - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e s.m.i.;
- **L. 7/08/1990, n. 241** - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
- **D. Lgs. 8/07/1999, n. 270** - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30/07/1998, n. 274 e s.m.i.;
- **D. Lgs. 31/03/1998, n. 123** - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15/03/1997, n. 59 e s.m.i.;
- **D.P.R. 28/12/2000, n. 445** - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i..
- **D. Lgs. 30.05.2008, n. 115** - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
- **D.M. 05/09/2011** - Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento.
- **L. 27/01/2012, n. 3** - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
- **D. Lgs. 4.07.2014, n. 102** - Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
- **D. Lgs. 31.05.2017 n. 115** - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i." (GU n. 175 del 28 luglio 2017).
- **D. Lgs. 10/08/2018 n. 101** - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE "Regolamento generale sulla protezione dei dati".
- **D. Lgs. 12/01/2019, n. 14** - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19/10/2017, n. 155) e s.m.i..
- **D.lgs. 8/11/2021, n. 199** - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- **D. Lgs. 10.06.2020, n. 48** - Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
- **D.M. 07/12/2023 n. 414** - DM CER / CACER

Atti normativi ed amministrativi regionali

- **D.G.R. 4 Agosto 2009, n. 46-11968** - Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria
- **L.R. del 11.03.2015, n. 3 e s.m.i.** - Disposizioni regionali in materia di semplificazione.
- **L.R. del 14/10/2014, n. 14** - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.
- **L.R. 7 aprile 2000, n. 43** Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.
- **D.G.R. n. 200 – 5472 del 15/03/2022** - Approvazione del Piano energetico ambientale regionale (PEAR).
- **D.G.R. n. 41-5898 del 28/10/2022** - Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 7270 del 07/10/2022 con cui è stato approvato il PR FESR 2021/2027.
- **D.G.R. n. 42 – 5899 del 28/10/2022** - Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021/2027.
- **D.G.R. n. 2-5313 del 8/07/2022**, D.Lgs. 152/2006, articolo 34. Delibera CIPESS 108/2017. DGR 3-7576 del 28 settembre 2018 DGR n. 1-2513 del 11 dicembre 2020. Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte.
- **D.G.R. n. 58-7356 del 31/07/2023** Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto
- **D.G.R. n. 26-7599 del 23/10/2023** Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021. Modifica parziale della D.G.R. n 58-7356 del 31 luglio 2023 (punto d)
- **Documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027”** approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 07/12/2022, così come modificato dal Comitato di Sorveglianza in data 05/10/2023.
- **D.D. n. 277/A19000 del 29/06/2023** Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 (SI.GE.CO.) come modificato dalla D.D. n. 105/A19000 del 20/03/2024
- **DGR 61-8677/2024/XI del 27/05/2024** - Programma Regionale FESR 2021/2027. Priorità II “Transizione ecologica e resilienza”. Obiettivo specifico 2.1 “Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra”. Azione II.2i.4 “Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente”. Approvazione della scheda tecnica di Misura “Investimenti per la diffusione del teleriscaldamento efficiente”, con una dotazione finanziaria pari a € 12.750.000,00
- **D.C.R. n. 18-28783 del 10/12/2024** - Approvazione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria ai sensi della L.R. n. 43 del 3/04/2000.

Allegato 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DI MERITO DEL PROGETTO

1 VALUTAZIONE

La valutazione di merito del progetto si basa sulla metodologia e sui criteri di selezione delle operazioni nel rispetto di quanto contenuto nel documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni", approvato dal Comitato di Sorveglianza congiunto dei PR FESR 2021-27 della Regione Piemonte nella seduta del 07/12/2022¹ e modifiche apportate nella successiva seduta del 05/10/2023, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060.

La metodologia individua alcuni criteri di valutazione, cui viene assegnato un punteggio in base ad una specifica caratteristica del progetto, come indicato nella tabella di seguito riportata. Il punteggio massimo complessivo ottenibile per la fase di valutazione è pari a **100 punti**.

Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione ogni domanda dovrà ottenere, per la fase di valutazione, un punteggio complessivo pari ad almeno 30 punti.

Laddove la valutazione è "insufficiente", saranno chieste integrazioni.

N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Idoneità tecnica del potenziale beneficiario	0 ÷ 4
2	Qualità tecnico- scientifica del progetto: A. qualità della relazione tecnico-economica B. qualità del piano economico e congruità dei costi (preventivi)	0 ÷ 24
3	Rilevanza degli impatti ambientali positivi: A. ricadute e impatti ambientali attesi coerenti con la misura anche in relazione al maggior utilizzo delle FER; B. rapporto tra costi di investimento e riduzione annua di emissioni inquinanti / climalteranti	0 ÷ 24
4	Miglioramento dell'efficienza energetica	0 ÷ 36
5	Valutazione dell'efficacia dell'investimento finanziato: A. rapporto tra costi di investimento e riduzione annua dei consumi energetici B. rapporto tra produzione e costi energetici ante e post	0 ÷ 6
6	Capacità economico- finanziaria del beneficiario in termini di: A. disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti	0 ÷ 2
7	Qualità economico finanziaria del progetto in termini di: A. miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto B. pertinenza dei costi rispetto all'intervento previsto e alle disposizioni del bando	0 ÷ 2
-	Premialità previste dal Par. 3.2 del Bando	0 ÷ 2
TOTALE		0 ÷ 100

¹ I criteri sono pubblicati al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/comitato-sorveglianza/comitato-sorveglianza-pr-fesr-piemonte-21-27-5-ottobre-2023>

2 DESCRIZIONE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CRITERI

1. Idoneità tecnica del potenziale beneficiario

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto indicato nel modulo di domanda e relativi allegati valutando se il proponente risulta avere nominato l'Energy Manager e/o è in possesso di una o più certificazioni ambientali

Il proponente risulta avere nominato l'Energy Manager?	NO: 0 punti SI: 2 punti
Il proponente risulta in possesso di certificazione ambientale EMAS e/o ISO 14001 in corso di validità?	NO: 0 punti SI: 2 punti

2. Qualità tecnico- scientifica del progetto

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto indicato nella Relazione Tecnica Economica (R.T.E.) allegata al modulo di domanda e alla qualità, completezza e livello di approfondimento nella stesura di detti documenti, rispettando le tracce di fac-simile e/o modelli previsti dalla normativa vigente; inoltre verrà valutata la congruità, dettaglio e descrizione dei costi forniti all'interno del piano di spesa in relazione agli interventi previsti dal progetto.

Qualità della Relazione tecnico-economica e degli elaborati progettuali allegati	
a) la RTE segue lo schema proposto all'allegato 5 del bando	Insufficiente: 0 punti Sufficiente: 2 punti Buono: 4 punti
b) i calcoli eseguiti per calcolare i risparmi sono riportati in forma esplicita e sono corretti;	Insufficiente: 0 punti Sufficiente: 2 punti Buono: 4 punti
c) le planimetrie e gli altri elaborati grafici presentati consentono l'ottimale comprensione dello stato di fatto e di progetto;	Insufficiente: 0 punti Sufficiente: 2 punti Buono: 4 punti
d) la RTE descrive in modo chiaro e approfondito come il progetto ha previsto le migliori soluzioni in totale coerenza con il rispetto del principio DNSH e la VAS, con l'immunizzazione degli effetti del cambiamento climatico e con eventuali prescrizioni autorizzative;	Insufficiente: 0 punti Sufficiente: 2 punti Buono: 4 punti
Qualità del piano economico e congruità dei costi (preventivi)	
a) le descrizioni indicate sui preventivi sono coerenti con il progetto e sufficientemente dettagliate;	Insufficiente: 0 punti Sufficiente: 2 punti Buono: 4 punti
b) i costi sono ragionevoli e appaiono in linea con il mercato.	Insufficiente: 0 punti Sufficiente: 2 punti Buono: 4 punti

3. Rilevanza degli impatti ambientali positivi

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto indicato nel modulo di domanda e nei relativi allegati in merito al risparmio di energia primaria garantito con gli interventi previsti a progetto, rispetto alla situazione ex-ante. Il punteggio sarà proporzionale alla percentuale di risparmio garantita.

Ricadute e impatti ambientali attesi coerenti con la misura anche in relazione al maggior utilizzo delle FER	
Aumento della potenza installata per la produzione di energia rinnovabile rispetto alla situazione ANTE intervento.	kW $\leq$ 25%: 0 punti 25% < kW $\leq$ 50%: 2 punti kW > 50%: 4 punti
Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)	Insufficiente: 0 punti Sufficiente: 2 punti Buono: 4 punti
Rispetto del principio DNSH e coerenza con le valutazioni VAS/VinCA	Insufficiente: 0 punti Sufficiente: 2 punti Buono: 4 punti

Rapporto tra costi di investimento e riduzione annua di emissioni inquinanti / climalteranti:	
Riduzione di emissioni climalteranti in termini di kg di CO ₂ /anno (secondo foglio di calcolo)	Δ kgCO ₂ $\leq$ 10%: 0 punti 10% < Δ kgCO ₂ $\leq$ 50%: 2 punti Δ kgCO ₂ > 50%: 4 punti
Riduzione di emissioni inquinanti in termini di kg di NOx/anno (secondo foglio di calcolo)	Δ kgNOx $\leq$ 10%: 0 punti 10% < Δ kgNOx $\leq$ 50%: 2 punti Δ kgNOx > 50%: 4 punti
Riduzione di emissioni inquinanti in termini di kg di PM10/anno (secondo foglio di calcolo)	Δ kgPM ₁₀ $\leq$ 10%: 0 punti 10% < Δ kgPM ₁₀ $\leq$ 50%: 2 punti Δ kgPM ₁₀ > 50%: 4 punti

4. Miglioramento dell'efficienza energetica

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto indicato nel modulo di domanda e nella RTE in merito al miglioramento dell'efficienza energetica previsti dal progetto e coerenti con la misura, relativamente al risparmio di energia primaria in rapporto alla produzione ante e post intervento.

Risparmio in kWh di energia primaria non rinnovabile in rapporto alla situazione ANTE, a seguito dell'intervento (kWhante-kWhpost) / kWhante	Risp. $\leq$ 10%: 0 punti 10% < Risp. $\leq$ 50%: 1 punto Risp. > 50%: 2 punti
Risparmio di energia primaria rapportato all'importo totale dell'investimento: (kWhante-kWhpost) / €	Δ kWh/€ < 1: 0 punti 1 $\leq$ Δ kWh/€ < 1,5: 2 punti Δ kWh/€ $\geq$ 1,5: 4 punti
Utilizzo di calore di scarto e/o pompe di calore e/o rinnovabili (i punteggi sono cumulabili)	Nessuno: 0 punti Recupero calore di scarto: 2 punti Solare termico: 2 punti Geotermia: 2 punti Biomassa: 2 punti Pompe di calore: 2
Potenza nominale ed efficienza dell'unità di cogenerazione (kWe): nuova installazione o sostituzione cogeneratore esistente	Non prevista: 0 punti P $\leq$ 50: 2 punti 50 < P $\leq$ 100: 4 punti P > 100: 6 punti
Progetti che prevedono sia teleriscaldamento che teleraffrescamento	Energia termica: 1 punto Energia termica e frigorifera: 2 punti
Costruzione, ammodernamento o ampliamento della rete (lunghezza interessata dall'intervento [km]).	km $\leq$ 1: 2 punti 1 < km $\leq$ 5: 4 punti

	km > 5 : 6 punti
Allacciamento nuove utenze:	n° ≤ 10: 0 punti 10 < n° ≤ 50: 2 punti 50 < n° ≤ 100: 4 punti n° > 100: 6 punti

5. Valutazione dell'efficacia dell'investimento finanziato

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto riportato dal proponente nel modulo di domanda e relativi allegati in merito a rapporto tra costi di investimento e riduzione annua dei consumi energetici conseguenti l'attuazione delle opere previste dal progetto oltre che al rapporto tra produzione e costi energetici ante, unitamente ai costi ammissibili che rientrino nel range tra minimo e massimo previsto dal bando per ciascuna azione.

Rapporto tra agevolazione richiesta ed importo investimento riferito alle spese ritenute ammissibili (agevolazione richiesta/totale importo progettuale):	> 50%: 0 punti ≤ 50%: 2 punti
A seguito dell'istruttoria, i costi ammissibili risultano almeno pari a € 100.000 ?	NO: 0 punti SI: 4 punti

6. Capacità economico- finanziaria del beneficiario

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto emerso dalla verifica in fase di ammissibilità formale e indicato nella delibera bancaria rilasciata dall'istituto di credito convenzionato.

Disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti	NO: 0 punti SI: 2 punti
---	----------------------------

7. Qualità economico finanziaria del progetto

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto indicato nel modulo di domanda e nei relativi allegati in merito al miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto e la pertinenza dei costi rispetto alle disposizioni del bando.

Miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto	NO: 0 punti SI: 1 punti
Pertinenza dei costi rispetto all'intervento previsto e alle disposizioni del bando	NO: 0 punti SI: 1 punti

Premialità previste dal par. 3.2 del Bando:

Rilevanza degli interventi proposti per l'efficientamento delle utenze [riduzione del fabbisogno energia primaria (kWh/anno) ANTE-POST]	kWh ≤ 50%: 0 punti kWh > 50%: 1 punti
Possesso di certificazione di sostenibilità o rating ESG.	NO: 0 punti SI: 1 punti